



Regione Molise

DECRETO n.72

OGGETTO: Profilassi della malattia vescicolare dei suini. Revoca di alcune misure restrittive sanitarie e di Polizia Veterinaria adottate con i D.P.G.R. n. 1 del 4 gennaio 2012 e n. 11 del 20 gennaio 2012.

IL PRESIDENTE della Giunta Regionale

VISTA la nota n. 22466 del 19 marzo 2012 del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise (Zona di Campobasso), con la quale si richiede la revoca delle misure sanitarie e di Polizia Veterinaria adottate con:

- D.P.G.R. n. 1 del 4 gennaio 2012 per il focolaio di Malattia Vescicolare insorto presso l’Azienda – allevamento da ingrasso della sig.ra “Rubortone Giuseppina” – cod. az.IT057CB348 – sita in località c/da Via Mazzocca del Comune di Riccia (CB);

- D.P.G.R. n. 11 del 20 gennaio 2012 per i focolai di Malattia Vescicolare insorti presso l’Azienda – l’allevamento da ingrasso dei Fratelli Passarelli – cod. Az IT030CB040 e IT030CB054 – Ielsi; l’allevamento da autoconsumo della Sig.ra Mignogna Giuseppina – cod. az. IT057CB348 Riccia;

CONSIDERATO che i suini presenti nelle predette Aziende, sedi del focolaio, sono stati abbattuti e distrutti, sono state eseguite le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione di cui all’art. 14, punto 10, dell’allegato II del D.P.R. 362/96 e sono trascorsi oltre trenta giorni dall’estinzione dei focolai di cui trattasi;

VISTO il T.U.LL.SS 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.54 n. 320;

VISTA la legge 23 gennaio 1968, n. 34 modificata con legge 7 marzo 1995 n. 98;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218;

VISTO il D.P.R. 1 marzo 1992 n. 229 che stabilisce misure di lotta contro l’Afta Epizootica e le altre malattie comprese nella lista “A” dell’OIE;

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure contro la malattia vescicolare dei suini;

VISTA l’O.M. 26 luglio 2001, “Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica”;

VISTA l’O.M. 12 aprile 2008, “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e sorveglianza della peste suina classica”;

VISTA l’O.M. 12 aprile 2008, “Norme concernenti l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini, nonché le relative movimentazioni”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 1 febbraio 2011 avente per oggetto: "Piano di controllo regionale pluriennale integrato – Manuale Operativo per le attività Pianificate in Sanità animale";

VISTI i propri precedenti Decreti n. 1 del 4 gennaio 2012, e n. 11 del 20 gennaio 2012;

D E C R E T A

ART. 1

A decorrere dalla data di emissione del presente Decreto sono revocate le misure sanitarie e di Polizia Veterinaria relative alla sola zona di protezione adottate per la profilassi della malattia vescicolare, per il focolaio insorto presso l'Azienda (stalla di ingrasso) della sig.ra "Rubortone Giuseppina" – cod. az. IT057CB348 – sita in località c/da Via Mazzocca del Comune di Riccia (CB) adottate con decreto n. 1 del 4 gennaio 2012.

ART. 2

A decorrere dalla data di emissione del presente Decreto sono revocate le misure sanitarie e di Polizia Veterinaria relative alla sola zona di protezione adottate per la profilassi della malattia vescicolare, per i focolai insorti presso le Aziende:

- Allevamento da ingrasso di "Passarelli Luigi" – cod. az. IT030CB140 – sita in località c/da Colle S. Pietro del Comune di Ielsi (CB);
- Allevamento da ingrasso Sig. "Passarelli Giuseppe" – cod. az. IT030CB054 – sita in Località c/da Colle S. Pietro del Comune di Ielsi (CB) ;
- Allevamento da autoconsumo "Mignogna Giuseppina" – cod. az. IT057CB348– sita in Località c/da Colle Arso del Comune di Riccia (CB);

epidemiologicamente correlati al focolaio primario insorto presso l'Azienda – stalla di ingrasso – cod. az. IT057CB348 di cui al precedente articolo 1.

ART. 3

Resta invariato quanto previsto per le zone di sorveglianza, come individuate dai precedenti D.P.G.R. n. 1 del 4 gennaio 2012 art. 2 e dal D.P.G.R. n. 11 del 20 gennaio 2012, art. 2, dove continueranno ad essere applicate le misure restrittive sanitarie e di Polizia Veterinaria previste dall'allegato II – capitolo 1, paragrafo 8 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362.

ART. 4

I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, i Dipartimenti di Prevenzione – U.O.C. Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Regionale Molise, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

ART. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Campobasso, li 21 MAR. 2012

Il Presidente
A. Michele IORIO

